

REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE

Art. 1 – Oggetto

Con il presente Regolamento, la Riserva Naturale Selva del Lamone per il tramite del suo Ente gestore, il Comune di Farnese intende disciplinare i criteri e le modalità di gestione degli impianti di fototrappolaggio e videoregistrazione posizionati all'interno delle aree di competenza della Riserva Naturale nonché negli immobili in uso alla stessa, ivi compreso l'eventuale trattamento dei dati rilevati.

Il presente Regolamento garantisce che gli apparati di fototrappolaggio e videoregistrazione posizionati all'interno delle aree di competenza, nonché negli immobili in uso alla Riserva Naturale, siano gestiti dalla Riserva Naturale Selva del Lamone, con l'impiego di personale dipendente o in collaborazione con soggetti terzi qualificati e autorizzati, per il perseguimento di finalità istituzionali demandate all'Ente dalle vigenti normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente Regolamento garantisce, altresì, che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di fototrappolaggio e videoregistrazione si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale secondo quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, dal D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D.lgs. n. 101/2018, dal Provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, nonché dal Regolamento del Parco regionale Valle del Treja di attuazione del Reg.(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed inoltre garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videoripresa;
- per **“titolare”**, l'Ente in intestazione, nella persona del Direttore della Riserva Naturale cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
- per **“interessato”** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3 – Finalità

Gli apparati di videosorveglianza sono utilizzati dalla Riserva Naturale Selva del Lamone esclusivamente per il perseguimento di finalità istituzionali demandate all'Ente dalle vigenti normative statali e regionali e in particolare:

- raccogliere dati sulla fauna selvatica a scopo tecnico/scientifico e gestionale;
- tutelare le risorse naturali e il patrimonio storico – culturale del territorio della Riserva e in particolare prevenire e contrastare il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali, la cattura, l'uccisione e il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali protette, il danneggiamento e gli atti di vandalismo al patrimonio storico e culturale, l'abbandono dei rifiuti;

- tutelare strutture e beni in uso alla Riserva rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, incendi e altro.

Art. 4 – Trattamento dei dati

Il sistema di videoripresa potrà comportare il trattamento di dati personali rilevati mediante le fotografie e le riprese audio/video che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole e dei sistemi di sorveglianza, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area monitorata.

Il trattamento dei dati raccolti è attuato conformemente ai principi di:

- **liceità e correttezza:** nel rispetto della normativa e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- **necessità:** i dati personali e dati identificativi ~~sono utilizzati al minimo~~ non vengono utilizzati, in modo da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- **pertinenza e non eccedenza:** rispetto agli scopi perseguiti evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, idonei all'identificazione di persone;
- **proporzionalità:** evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza;
- **finalità:** attuando il trattamento dei dati solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e resi disponibili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

1 Legge regionale 12 settembre 1994 n: 45 (Istituzione della Riserva Naturale Selva del Lamone) legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche; legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche; Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche; Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo dell'impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi interessati dal presente regolamento. E' fatta salva la comunicazione di dati richiesti, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

L'impianto di fototrappolaggio non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 - Modalità di raccolta dei dati

L'Ente persegue le finalità sopradescritte attraverso l'installazione dei seguenti sistemi di videosorveglianza, presso:

Territorio di competenza dell'Area Protetta

All'interno del territorio gestito dalla Riserva Naturale potranno essere installate temporaneamente fotocamere, basate su tecnologie di tipo mobile con inquadratura variabile e alimentazione autonoma, dotate di sensore ad infrarossi passivo per il rilevamento del movimento. Le fotocamere, o fototrappole, si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi movimento, di veicoli, esseri umani o animali, all'interno dell'area

rilevata catturando immagini e/o video clip e, in taluni casi, con possibilità di registrazione di suono chiaro, in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Per esigenze di monitoraggio naturalistico potranno essere installati anche dispositivi di registrazione acustica con acquisizione automatica di audio senza video.

Le fototrappole/audiotrappole sono installate su alberi o infrastrutture preesistenti, in base alle singole esigenze, e fissate con cavi d'acciaio eventualmente assicurati da lucchetto, le cui chiavi sono conservate a cura del Responsabile del trattamento. La posizione delle ottiche delle fototrappole, l'angolo di inquadratura e le altre impostazioni sono predefinite dal Responsabile del trattamento, in accordo con il personale tecnico della Riserva. Le fototrappole consentono riprese video diurne e notturne e possono rimanere in funzione h24.

Tali apparecchiature vengono di norma posizionate all'interno dell'area naturale, con esclusione delle proprietà private, in luoghi poco frequentati dal pubblico per periodi di tempo legati alle stagioni ed alla presenza degli animali selvatici e non razionalizzabili secondo una logica di pianificazione preventiva di lunga durata.

Al posizionamento, eventuale spostamento, sostituzione, manutenzione e riparazione degli impianti provvedono il Responsabile del trattamento ovvero gli incaricati, di cui al successivo Art. 7 i quali, prima dell'utilizzo degli impianti, saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

L'impianto consente la registrazione automatica delle immagini in memory-card interne; ogni immagine apparirà con l'ora, la data e il numero di serie. Le registrazioni delle immagini e riprese delle fototrappole sono trasferite, per la visualizzazione a cura del personale di Vigilanza della Riserva, avente qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale. Eventuali dati personali acquisiti tramite l'attività di fototrappolaggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, sono immediatamente cancellate. In caso di rilevazione di immagini o video concernenti ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico il personale dell'Ufficio di Vigilanza della Riserva Naturale provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, provvedendo nel contempo all'espletamento delle relative indagini e alla conservazione delle immagini o video su appositi supporti senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l'accesso ad altre periferiche.

Art. 6 - Informativa agli utenti

La presenza dell'impianto di fototrappolaggio e videoregistrazione è resa pubblica, a cura della Riserva Naturale, attraverso l'affissione in prossimità delle aree soggette a monitoraggio, ovvero agli ingressi della Riserva, di adeguata segnaletica su cui sarà riportata la dicitura: *“Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dalla Riserva Naturale per fini di monitoraggio della fauna selvatica, tutela delle persone e del patrimonio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'utilizzo di impianti di fototrappolaggio e videoregistrazione”*.

Tale supporto contenente l'informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le fototrappole ed avere un formato e posizionamento visibile, con un simbolo di esplicita comprensione, come da schema Allegato 1.

Il presente Regolamento sarà, inoltre, pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.parchilazio.it/selvalamone

Art. 7 - Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è la Riserva Naturale regionale Selva del Lamone rappresentata dal Presidente pro tempore.

Il Coordinatore del Servizio di Vigilanza della Riserva è individuato, mediante designazione con Determinazione del Direttore, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli

effetti dell'Art. 3 del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni, sul rispetto delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, nonché a quanto contenuto nel presente Regolamento.

Gli incaricati del trattamento, individuati tra il personale dell'Ente sono autorizzati, con atto del Responsabile, alla visione e all'elaborazione dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'autorizzazione formulata, in forma scritta, dal Responsabile.

La visione delle immagini registrate e lo spostamento delle fototrappole sono consentiti solamente al Titolare, al Responsabile e agli incaricati preposti.

Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte a evitare acquisizioni o rilevamenti di dati non autorizzati da parte delle persone abilitate all'accesso per l'eventuale spostamento, sostituzione, manutenzione e riparazione degli impianti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, per il tramite del Responsabile e degli Incaricati, si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

Gli incaricati possono essere individuati anche tra soggetti terzi, esterni alla Riserva Naturale, che per esperienza, capacità e affidabilità, professionalità e competenza forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Tali soggetti esterni vengono individuati e nominati in maniera motivata mediante Determinazione del Direttore della R.N.

Art. 8 - Autorizzazioni

Le attività di fototrappolaggio e videoripresa, nell'ambito delle funzioni istituzionali, sono effettuate dalla Riserva Naturale, con l'impiego di personale dipendente o in collaborazione con soggetti terzi qualificati e autorizzati.

Le attività di fototrappolaggio e videoripresa effettuate in autonomia da terzi anche per le finalità indicate nel presente Regolamento, svolte all'interno delle aree di competenza della Riserva, sono vietate e, se non autorizzate, sono perseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela degli ambienti naturali, oltre all'applicazione, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

Il posizionamento da parte di terzi di fototrappole o videocamere deve essere preventivamente autorizzato dalla Riserva Naturale con idoneo provvedimento. Sono fatte salve convenzioni di collaborazione stipulate nell'ambito delle attività di ricerca e studio approvate o promosse dalla Riserva.

A corredo della richiesta di autorizzazione trasmessa alla Riserva Naturale deve essere inviato un documento esplicativo delle attività di ricerca, contenente tutte le indicazioni utili a comprendere la tipologia di attività e il programma di studio (finalità, materiali e metodi, con indicazione del numero di fototrappole/videocamere posizionate, periodi di attivazione, localizzazione su supporto cartografico in scala, numero e identificazione delle persone coinvolte, ecc.).

Non sono autorizzabili attività di fototrappolaggio non supportate da specifiche motivazioni di monitoraggio di eventi puntuali e di rilevanza scientifica e gestionale.

Art. 9 - Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia

L'impianto di fototrappolaggio e videoregistrazione potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Responsabile ovvero l'incaricato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, all'espletamento delle relative indagini e alla conservazione delle immagini o video su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, di accedere e visionare tali dati, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato deve presentare apposita istanza, anche mediante conferimento di delega scritta, contenente oltre alle proprie generalità e la motivazione alla base dell'istanza, anche a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora (anche approssimativa) in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione all'istante, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, così come nell'ipotesi in cui le immagini oggetto dell'istanza non siano state conservate.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

Il Responsabile del trattamento è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e a darne comunicazione all'istante e, nel caso di accertamento positivo, provvederà a programmare il giorno e l'ora in cui l'interessato potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La comunicazione di riscontro deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente.

Le istanze di accesso ai propri dati, indirizzate al Titolare ovvero al Responsabile del trattamento, possono essere trasmesse:

1) per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

a) inviate tramite posta elettronica ordinaria (PEO), indicando nel messaggio di posta il nome e cognome dell'istante (senza necessità di firma autografa) e allegando al messaggio copia del proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;

b) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

c) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

d) sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

e) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

2) A mezzo posta o fax, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, le istanze sono valide se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

3) Direttamente presso gli uffici del Parco, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto

ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2019 n. 101, dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 12 – Notificazione al Garante

L'installazione e l'attivazione degli apparati non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, purché il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che accedono nelle aree sorvegliate, con apposita segnaletica, come individuata dal Garante, e che siano adottate idonee misure di sicurezza.

Allegato: immagine cartello avvertenza di Area videosorvegliata.

